

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BUDRIO

N. 659/08 R.G.

Processo verbale della causa

art. 281 sexies c.p.c.

tra

Carrozzeria XXX avv.ti M. Bordoni e B.Carboni

e

Compagnia Assicuratrice UNIPOL s.p.a., avv. YYY

In punto a: *risarcimento danni da incidente stradale*

Successivamente oggi 1 ottobre 2008 ad ore 9.45 nell'ufficio suddetto. davanti alla dott.ssa **Maria Grazia Parenti**, è comparso l'avv. Barbara Carboni che nell'interesse dell'attore rassegna le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare le eccezioni tutte sollevate da Unipol,. in quanto infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente, previo accertamento della validità e dell'efficacia del contratto di cessione del credito sottoscritto in data 16/11/2007, della esclusiva responsabilità del sig. ZZZ nella causazione del sinistro, condannare la convenuta al pagamento, in favore della cessionaria società XXX in persona del Legale Rappresentante. ed a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti dalla cedente sig.ra JJJ, delle somme indicate in narrativa, pari al credito ceduto con contratto in data 16.11.2007, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dedotto l'acconto di euro 850,00. Il tutto nel limite di euro 5.200,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, 2% CPA e 12.5% ex art. 14 TPF".

E' altresì presente il dott. AAA, in sostituzione dell'avv. YYY, giusta delega scritta che deposita, il quale offre *banco judicis* assegno bancario UNIPOL BANCA n. omissis dell'importo di euro 190,00 ad integrazione dell'offerta effettuata *ante causam*, con esclusione del noleggito. Il dott. Zagari, nell'interesse del convenuto rassegna le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito *contrariis reiectis* Nel merito in via pregiudiziale preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di cessione di credito e/o improponibilità della domanda attorea per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese competenze ed onorari. Nel merito: respingere la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto e poiché non provata. Con vittoria di spese competenze ed onorari."

L'avv. Carboni dichiara di trattenere la somma oggi corrisposta a titolo di mero acconto sulle maggiori somme dovute, ferme le conclusioni sopra riportate. Discussa la causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. il G.d.P. pronuncia la seguente sentenza:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della causa è il risarcimento, con le modalità di cui all'art. 149 C.d.A., di un danno auto conseguente a sinistro stradale. L'attrice Carlotti Luciano s.r.l. ha agito in giudizio quale successore a titolo particolare della danneggiata Stefania Tricorni, che ha ceduto alla stessa il proprio diritto di credito con contratto 16.11.071. La domanda attorea è stata contrastata dalla convenuta Unipol s.p.a. sulla base di una triplice serie di eccezioni: a) la nullità del contratto di cessione di credito; b) la carenza di legittimazione attiva dell'attore anche in relazione alla esperibilità, da parte sua. dell'azione di "risarcimento diretto"; c) l'eccessività, nel *quantum*, della domanda formulata.

a) La prima eccezione non può che essere disattesa. Unipol equivoca sulla natura del credito ceduto. Scambiando (o cercando di scambiare) il credito risarcitorio conseguente al sinistro stradale con un credito "*da fatture*" (contrattuale...?). In realtà è acquisito, non solo sulla base della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità citata dall'attore, alla quale si rimanda, ma anche dai

principi più elementari di diritto, che il diritto al risarcimento da sinistro stradale è diritto di natura aquiliana. da fatto illecito, che trova il suo momento genetico nel fatto del sinistro. Solo la misura del danno, potendo dipendere anche da fatti che si realizzano successivamente nel tempo (l'evolversi della malattia e la sottoposizione a cure mediche; le spese effettive di riparazione del veicolo, il noleggio di auto o le spese dei taxi e mille altre voci), può protrarsi temporalmente, facendo sì che il credito sia, in un certo momento, illiquido e non esigibile: ma questo non rende il diritto un diritto futuro, e non incide quindi sulla sua esistenza e sulla validità, *ex tunc*, del contratto che ne prevede la cessione a soggetto terzo. E' pacifico anche che la cessione è ugualmente valida quando ha ad oggetto un credito contestato, che ancora debba passare il vaglio giudiziale, essendo sufficiente per la esistenza del credito stesso la sua riconducibilità al fatto illecito in quanto tale, a prescindere da ogni contestazione e accertamento in ordine alla sua esistenza.

Rinviando sul punto alla più dotta giurisprudenza, quella citata da parte attrice come a quella rinvenibile nelle riviste e siti giuridici, ricordiamo molto semplicemente gli anni di discussione (e le montagne di sentenze) in ordine ai contorni dei diritti risarcitori posseduti *iure hereditatis* (piuttosto che iure proprio) in caso di morte del danneggiato, lampante esempio di successione nel credito risarcitorio spesso contestato. Ovvero le tante cessioni di credito che, negli ultimi decenni, gli automobilisti danneggiati hanno sempre pacificamente attuato, nei confronti delle officine meccaniche convenzionate con le Compagnie delle Assicurazioni, le quali provvedevano al pagamento delle riparazioni eseguite sull'auto danneggiata direttamente all'impresa. Nel nostro caso la scelta dell' officina è stata fatta dall'automobilista e non dalla assicurazione, ma giuridicamente parlando la fattispecie non cambia: anche in quel caso si firma il contratto di cessione del credito prima di far cominciare i lavori...

Il diritto che la sig.ra Tricorni ha ceduto alla Luciano Canotti s.r.l. il 16.11.2007 era sorto il 5.11.2007, giorno dell'incidente, era esistente al momento della cessione e della notificazione di tale cessione a Unipol, ed il contratto non può considerarsi, sotto alcun profilo, come cessione di credito "futuro", in quanto il termine dei lavori di riparazione e del periodo di noleggio, e la loro fatturazione, attengono unicamente alla quantificazione del danno stesso.

b) Premesso che, sempre in base ai principi fondamentali del nostro diritto. al fine della legittimazione ad agire è sufficiente che il diritto reclamato nella domanda sia affermato dall'attore nei confronti della parte convenuta, si ritiene ugualmente infondata anche la eccezione di mancanza di legittimazione alla "*azione diretta del danneggiato*" prevista dall'art. 149 C.d.A.. Con il contratto di cessione il cessionario subentra nella medesima posizione, di fatto e processuale, del cedente. La "*specialità*" dell'art. 144-149 C.d.A. non esclude, ad un esame letterale, la sua esperibilità da parte dei successori (a titolo universale o particolare) dei danneggiato. La interpretazione della norma sostenuta dalla convenuta, in ipotesi molto ma molto forzata, pare a queste Giudice una interpretazione incostituzionalmente orientata, per irragionevole disparità di trattamento: il titolo in virtù del quale l'attore agisce (originario o derivato che sia) non è in grado di incidere in alcun modo *né* sulla natura, *né* sulla esistenza *né* sulla quantificazione del danno, che rimane ancorato al fatto storico (sinistro e sue conseguenze sulle persone coinvolte) sia nel rapporto eziologico che nella sua effettiva entità. Non è quindi ragionevole, in sé, ritenere di poter escludere, senza motivazione alcuna, una categoria di soggetti (gli aventi causa dei danneggiati) dalla possibilità di ricorrere a questo nuovo istituto processuale.

c) Nel merito, la domanda attorea risulta fondata. Non è oggetto di contestazione la esclusiva responsabilità della Renault Laguna condotta dal sig. ZZZ nella causazione del sinistro, sì che il danno patito dalla JJJ e da questa ceduto all'attrice merita di essere integralmente risarcito. Per quello che riguarda le spese di riparazione auto, dall'esame

della perizia Unipol si ricava la coerenza del danno con la dinamica del sinistro e la correttezza delle voci indicate in fattura, risultando "contestata" solo l'entità del costo orario della manodopera e della vernice (cfr. doc. 2 fascicolo Unipol).

Essendo notorio che entrambi questi costi subiscono oscillazioni sul mercato, spettava alla convenuta dimostrare che gli importi richiesti dalla Officina XXX esorbitano dalla "forbice" di prezzi usualmente praticati sulla piazza della Provincia di Bologna, (risultando quindi non risarcibili in quanto aggravamento del danno), non essendo a tal fine sufficiente la dicitura del perito Laffi ("*costo orario e costo vernice non concordato*" *ibidem*).

Il monte ore riconosciuto da Unipol per le riparazioni rende coerente l'uso di auto sostitutiva per i due giorni richiesti. La necessità di utilizzo di un'auto può considerarsi presunta per chi ha investito parte dei suoi risparmi per l'acquisto di un'auto: la eccezionale mancanza di licenza per l'esercizio di attività di autonoleggio non incide sulla entità del danno: la normativa non sancisce l'eventuale esercizio abusivo con la perdita del diritto al compenso, e risultando documentalmente provato il pagamento di un corrispettivo per la concessione di auto sostitutiva, può riconoscersi l'importo richiesto a tale titolo, con ciò intendendosi liquidato l'intero danno da fermo tecnico. L'esistenza del presente procedimento costituisce prova della utilità, per parte danneggiata, di assistenza tecnico-legale per il recupero integrale del risarcimento alla stessa dovuto, pari ad euro 252,00 (doc. 9 fascicolo attoreo), che appare congrua rispetto alla attività professionale documentalmente provata.

Il credito, liquidato in sorte capitale per euro 1.384,00, dovrà venire decurtato degli importi corrisposti e trattenuti a titolo di acconto, per euro 850,00 e 190,00, ed aumentato di interessi dal 27.3.08, ovvero quindici giorni dalla data nella quale UNIPOL, ricevendo il completamento della documentazione, è stata posta in condizione di integrare l'acconto già versato alla società attrice.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace adito, ogni altra domanda ed eccezione respinta

- dichiara tenuta e pertanto condanna la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, dell'importo di euro 344,00. oltre interessi dal 27.3.08 al saldo effettivo;
- condanna la stessa Unipol S.p.A. alla refusione in favore dell'attrice delle spese legali della presente causa che liquida nella misura di euro 622,00. di cui euro 100,00 per spese, euro 524,00 per competenze ed euro 200,00 per onorari. Oltre rimborso ex art. 14 T.P.F., IVA e CPA come per legge.

Del che è data lettura in udienza.

Il Giudice di Pace di Budrio
Avv. Maria Grazia Parenti